

del 23 agosto 2025



Risarcimento del danno derivante da ambiente lavorativo stressante

Il datore di lavoro è tenuto a risarcire i danni se l'ambiente lavorativo associato a determinate condotte datoriali lede la salute del lavoratore, anche in mancanza di un intento persecutorio. Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4 gennaio 2025, n. 123.

Il caso sottoposto alla cognizione dell'alta Corte ha visto come protagonista un'avvocata impiegata presso l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, che ha denunciato condotte stressogene da parte del direttore generale dell'ente. La lavoratrice ha lamentato comportamenti pretestuosi e pressanti, culminati in un danno biologico riconosciuto dai giudici.

Viene ricordato, in proposito, che lo "straining" è semplicemente "una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie".

Di conseguenza azioni che concretano lo "straining", laddove "si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c."

Queste condotte, infatti, incidendo sull'equilibrio psico-fisico del dipendente, sono suscettibili di condurre ad una situazione di stress e depressione e costituiscono, per questo, una causa di violazione del dovere datoriale di tutelare la personalità morale e l'integrità fisica del lavoratore.

E, invero, il datore di lavoro non solo deve astenersi da condotte finalizzate a ledere l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore ma è tenuto ad "impedire che nell'ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona".

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro, di cui all'art. 2087 c.c., sorge in tutti i casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile "all'inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali" del datore di lavoro, "o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede" da parte del medesimo.

Ebbene, nel caso di specie, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio avrebbe imposto al datore di lavoro di adottare misure opportune per ripristinare la serenità necessaria al corretto espletamento delle prestazioni lavorative, non escluso il ricorso al potere disciplinare; secondo la sentenza, "l'amministrazione può essere responsabile di straining quale forma attenuata di mobbing per comportamenti stressogeni, e ciò anche se manca la pluralità di azioni vessatorie, ma si producono comunque effetti dannosi rispetto all'interessato".

L'ambiente di lavoro è da intendersi, secondo gli approdi della dottrina, in senso lato, con ciò che circonda il lavoratore e che, pur essendo strutturato e definito in funzione dell'utilità che si intende trarre dall'adempimento dell'obbligazione di lavorare, deve comunque essere concepito in maniera tale da rispettare l'integrità psico-fisica del soggetto debitore.

Illegittimo utilizzare i permessi 104 per allenarsi

Con la sentenza numero 2157 del 30 gennaio 2025, i giudici della Cassazione hanno confermato il licenziamento di un lavoratore che nella fascia oraria in cui usufruiva dei permessi per assistere la mamma disabile, si allenava in abbigliamento sportivo da ciclista, come documentato da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro.

Nella fase di merito, i giudici avevano rilevato come il lavoratore utilizzasse tutto o parte del tempo del permesso per i suoi allenamenti. La sistematicità della condotta avrebbe denotato un utilizzo improprio abituale dei permessi in questione, ed un disvalore tale da giustificare il massimo provvedimento sanzionatorio.

La Cassazione ha, dunque, confermato, i precedenti provvedimenti, ritenendo, altresì, che il controllo degli investigatori privati non viola in alcun modo la riservatezza del lavoratore, e ben può ritenersi legittimo giacché oggetto dell'accertamento non è stata la quantità o qualità della prestazione lavorativa, bensì il legittimo utilizzo dei permessi in questione, al fine esclusivo, quindi, di tutelare il patrimonio aziendale. Proprio per tali ragioni, non è neppure lontanamente ipotizzabile – come ha invece sostenuto il ricorrente – che possa esserci stata una violazione delle norme a presidio dei diritti dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, aveva precedentemente chiarito che la valutazione del diritto ai permessi deve considerare non solo il tempo dedicato (aspetto quantitativo), ma anche il tipo e la finalità dell'assistenza prestata (aspetto qualitativo). E, fra le attività legittime, rientrano – oltre a quelle di assistenza diretta al familiare disabile – anche quelle accessorie, come l'acquisto di medicinali, generi di prima necessità e il supporto alla partecipazione sociale del disabile.

Per costante giurisprudenza il dipendente che, con i suoi comportamenti, metta in atto un abuso del permesso per legge 104 viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Inps, vero erogatore della retribuzione nei giorni di assenza dal lavoro. Secondo la Cassazione, infatti, tale comportamento del dipendente – ledendo irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro – configura un motivo valido per interrompere in tronco il rapporto di lavoro, materializzandosi una condotta che «assume anche disvalore morale e sociale».

Basta, pertanto, anche un solo episodio per giustificare il licenziamento, non essendo necessario un comportamento reiterato (Cass. sent. n.17102/2021). Nel caso oggi in esame, la condotta del lavoratore è stata ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede, dal momento che l'assenza dal lavoro era stata sistematicamente utilizzata per scopi ricreativi e personali, e non per l'assistenza al familiare disabile. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, sebbene la normativa non imponga una sorveglianza costante del lavoratore durante la fruizione dei permessi, il tempo dedicato deve risultare funzionale alla finalità per cui il beneficio è concesso. Nel caso in esame, le prove raccolte avevano, invece, dimostrato che il dipendente aveva impiegato una parte rilevante del permesso per attività estranee, il che configurava un abuso del diritto e giustificava il licenziamento.

Tutti i bonus figli 2025

Si tratta di benefici la cui erogazione non è automatica.

Nel momento in cui nasce un figlio, vi è un passaggio preliminare essenziale, ovvero l'iscrizione all'anagrafe, che va fatta entro 10 giorni dalla nascita e permette di ottenere il codice fiscale del neonato. Senza questo passaggio, non è possibile richiedere nessun beneficio.

Una volta fatto, il passo successivo per richiedere i bonus è l'ISEE. Se si possiede già un ISEE attivo, lo stesso va aggiornato inserendo il nuovo componente del nucleo familiare. In caso contrario, bisognerà compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ottenere il primo ISEE.

Questo passaggio è fondamentale, in quanto quasi tutti i bonus per i figli sono legati a questo indicatore. Se il neonato non risulta nell'ISEE, non potrà essere conteggiato in nessuna domanda, dall'Assegno Unico agli sconti sulla mensa scolastica, dalle borse di studio fino al nuovo Bonus Nascita.

Una volta aggiornato l'ISEE, è possibile richiedere l'Assegno Unico e Universale. Tale sussidio spetta a prescindere dal proprio status lavorativo, in quanto erogato in base al reddito familiare.

La procedura per la presentazione della domanda è interamente telematica e si effettua tramite il portale online dell'INPS, al quale è possibile accedere tramite uno strumento di identità digitale (SPID, CIE o CNS). Nella domanda bisognerà inserire i dati del nuovo nato, compreso il codice fiscale.

Anche se il nucleo familiare è già composto da figli per cui si riceve l'Assegno Unico, bisognerà comunque accedere alla scheda originaria e aggiungere il nuovo componente, altrimenti non si beneficerà dell'aumento previsto né del recupero dei due mesi antecedenti al parto, partendo dal settimo mese di gravidanza.

L'Assegno unico, infatti, ha sostituito vari bonus, tra cui il Premio alla Nascita e il vecchio Bonus Mamma Domani.

Per il 2025 è stata introdotta una misura aggiuntiva: si chiama Bonus nuovi nati e prevede un contributo una tantum da 1.000 euro per le famiglie con ISEE finalizzato alle prestazioni per minorenni inferiore a 40.000 euro. Nel calcolo del valore ISEE, non sono considerati gli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale.

La misura è indirizzata alle famiglie in cui, a partire dal 1° gennaio 2025, è nato un bambino, oppure è stato concesso in affido preadottivo o adottato un minore.

Attenzione però: anche questo bonus non è automatico. Va fatta una specifica richiesta sul sito internet dell'INPS, sempre tramite SPID o credenziali equivalenti, entro 60 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore. Inoltre, per fare domanda è anche possibile avvalersi del Contact Center Multicanale, oppure rivolgersi ad un patronato per ricevere assistenza nella presentazione della domanda. Nel caso siano nati, affidati o adottati più minori all'interno del medesimo nucleo familiare, dovrà essere presentata una domanda per ciascuno di essi.

Un'altra misura è rappresentata dall'assegno di maternità comunale. È pensato per tutte le madri che non hanno accesso alla maternità INPS: casalinghe, disoccupate, lavoratrici senza copertura previdenziale.

Si tratta di un aiuto economico erogato una volta sola, pari a 2.037 euro (importo aggiornato al 2025, per il valore di 407,40 euro al mese per 5 mesi). L'unico vincolo è avere un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.382,90 euro.

In questo caso, la domanda si presenta al Comune di residenza, ma il pagamento arriva comunque dall'INPS.

Illegittimo vietare la circolazione delle auto ibride in ZTL

Il regolamento comunale non può prescrivere il divieto d'ingresso anche alle auto elettriche poiché in contrasto con la legge. L'obiettivo delle Zone a traffico limitato (Ztl) è contrastare l'inquinamento atmosferico limitando la circolazione delle auto più inquinanti, al fine di migliorare la qualità dell'aria e consentire ai residenti di respirare aria non dannosa per la loro salute. Ed è altrettanto noto che un'auto ibrida è prima di tutto un veicolo che aiuta a proteggere l'ambiente, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica rispetto alle auto

tradizionali. Tale prerogativa è riconosciuta dall'articolo 7 del Codice della strada. Al comma 9-bis, infatti, viene specificato come sia concesso «l'accesso libero nelle Ztl ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida».

Di qui la decisione del Giudice di Pace di Roma, che ha annullato quattro multe comminate a un automobilista per aver circolato con un'auto ibrida in una Zona a Traffico Limitato della Capitale. Le sanzioni risalivano al giugno 2024, quando il Comune capitolino aveva multato il conducente ritenendo non autorizzato l'ingresso delle ibride in ZTL. Il giudice ha però annullato i verbali, richiamando il principio di gerarchia delle fonti normative: la delibera comunale non può derogare a una norma nazionale – l'art. 7 del Codice della strada – e, pertanto, il regolamento adottato dal Comune risulterebbe in contrasto con la legge. Il giudice ha, inoltre, sottolineato che «l'accesso alle Ztl di un autoveicolo che non arreca alcun impatto né al patrimonio artistico né all'ambiente non potrebbe non ritenersi libero». Resta, tuttavia, un nodo interpretativo: il Ministero dei Trasporti, in passato, aveva chiarito che l'art. 7 del Codice della strada non si applica a tutte le ZTL già esistenti, ma solo a quelle di nuova istituzione, ovvero istituite dopo il 2018. Inoltre – si aggiunge nel medesimo parere ministeriale – esso non si applica alle aree pedonali poiché, in base alla definizione dell'articolo 3 del Codice della strada, in dette aree possono circolare, oltre ai pedoni e alle biciclette, soltanto i veicoli delle persone con disabilità, delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso.

Non è in contrasto con la costituzione la configurazione come reato dell'imbrattamento di cose altrui

Con la sentenza n.105, depositata il 10 luglio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 639 del codice penale nella parte in cui contempla il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nella ipotesi base, in cui non si verificano, per modalità, natura del bene danneggiato e contesto spaziale di riferimento, le diverse e più gravi fattispecie autonome di reato previste dalla norma.

Le questioni erano state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze, chiamato a giudicare un soggetto accusato di aver imbrattato con materiale organico la porta e le pareti esterne di un immobile situato in un condominio di una zona periferica cittadina. Il giudice rimettente aveva espresso il proprio dubbio di illegittimità costituzionale della norma in questione, in ragione della ritenuta manifesta irragionevolezza e difetto di proporzionalità del trattamento riservato dal legislatore a un fatto che, pur offendendo un medesimo bene, ma in misura inferiore rispetto al delitto di danneggiamento, e in modo da non comprometterne la funzionalità, ha conservato rilevanza penale nonostante l'espunzione dal codice penale e la trasformazione in illecito civile, pecuniariamente sanzionato, del "vecchio" danneggiamento semplice. In via subordinata, il giudice a quo aveva denunciato il contrasto con l'art. 3 Cost. del quinto comma dello stesso art. 639 cod.pen., che dispone la procedibilità d'ufficio per i casi di cui allo stesso art. 639, secondo comma.

La Corte ha osservato che, nonostante l'intervenuta abrogazione della fattispecie di danneggiamento semplice, trasformata in torto civile, l'atto di imbrattare un bene altrui, non diversamente qualificato, conserva rilievo penale a seguito di una scelta del legislatore di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l'offesa al decoro urbano, avuto riguardo all'interesse collettivo a preservare il territorio urbano dal degrado, particolarmente a fronte dell'intensificarsi di fenomeni criminali volti a determinarlo.

Tale intento, si rileva nella sentenza, è confermato dalla nuova figura di reato di deturpamento introdotta dal d.l. n. 48 del 2025, convertito con modificazioni, nella legge 9 giugno 2025, n. 80 – che opera sulla struttura della disposizione dell'art. 639 cod. pen. ed esprime la chiara volontà del legislatore di irrigidire il trattamento punitivo di condotte in cui plurimi sono i beni attinti. Viene, così, riconosciuta una dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante, in cui la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell'estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale.

La Corte rileva che, pur nella opinabilità della scelta legislativa concernente la perdurante rilevanza penale delle fattispecie in esame a fronte del differente trattamento riconosciuto a talune ipotesi di danneggiamento, l'intervento richiesto dal rimettente comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, precluso a giudice delle leggi.

Un siffatto intervento, infatti, sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all'interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale: donde la inammissibilità delle questioni poste sul trattamento sanzionatorio, e, in via subordinata, sul regime di procedibilità del reato in esame.

I contributi detraibili o deducibili nel 730/2025

Tra le guide dell'Agenzia delle Entrate mirate a fornire ai cittadini tutte le informazioni relative ai bonus fiscali previsti per la dichiarazione dei redditi, un vademecum specifico è dedicato anche ai contributi previdenziali e assistenziali detraibili o deducibili nel 730/2025 o nel Modello Redditi PF.

La guida, aggiornata con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell'AdE, offre chiarimenti e dettagli in merito a:

- contributi per il riscatto di laurea o ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32);
- contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21);
- contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23);
- contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6);
- contributi dei lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria con fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13);

- contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30);
- riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C).

Per ogni categoria di contribuzione agevolabile sono indicati i riferimenti di legge, le novità di prassi, i requisiti e le condizioni da rispettare, gli importi massimi agevolabili, le modalità di compilazione (rigo e codici da utilizzare) e la tabella dei documenti da conservare.

Dal reddito complessivo, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR possono essere dedotte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, così come i contributi volontari versati alla propria gestione previdenziale obbligatoria, indipendentemente dalla causa del versamento (es. contributi dei biologi all'ENPAB – Ris. 25/E del 03/03/2011). La deduzione è ammessa anche per i contributi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circ. 50/E del 12/06/2002, risposta 3.4).

In base all'art. 36, comma 32, del D.L. 223/2006, i contributi sospesi per effetto di calamità pubbliche possono essere dedotti nei periodi in cui la sospensione è in vigore, se la legge già ne consente la deduzione, e – se non dedotti prima – possono essere portati in deduzione nell'anno del versamento (Circ. 28/E del 04/08/2006, par. 41).

Sono inoltre deducibili:

- i contributi versati alla Gestione Separata INPS, nella parte rimasta a carico del contribuente;
- i contributi agricoli unificati versati all'INPS – Gestione ex SCAU – per la propria posizione previdenziale e assistenziale (esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti – Circ. 137 del 15/05/1997, risposta 4.2.1);
- i contributi facoltativi versati alla gestione di appartenenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi;
- i contributi per il riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da altra contribuzione, equiparati a periodi lavorativi (art. 1, comma 126, Legge di Bilancio 2024);
- i contributi per il riscatto degli anni di laurea e degli ITS Academy, validi sia ai fini pensionistici che della buonuscita, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata ai familiari per gli infortuni domestici (la cosiddetta “assicurazione casalinghe” – Circ. 48/E del 07/06/2002, risposta 1.7);
- i contributi intestati al coniuge defunto ma versati dal coniuge superstita alla relativa gestione previdenziale, se tali versamenti erano necessari per il riconoscimento della pensione.

Di contro, non sono deducibili:

- le somme versate all'INPS per eliminare il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro, o per regolarizzare periodi in cui tale divieto era in vigore (Circ. 24/E del 10/06/2004, risposta 7);
- i contributi SSN compresi nei premi RC auto (art. 12, comma 2-bis, D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 – in vigore dal 2014);
- i contributi INPS versati alla Gestione Separata e rimasti a carico del titolare di un assegno di ricerca, non deducibili né da lui né dai familiari eventualmente a carico (Circ. 20/E del 13/05/2011, risposta 5.5);
- le tasse di iscrizione all'albo professionale;
- le somme relative a sanzioni e interessi moratori per violazioni contributive (Ris. 114/E del 28/04/2009);
- i contributi versati all'INPS dai titolari di impresa familiare agricola per i coadiutori, se poi rimborsati da questi ultimi al titolare, in assenza di una normativa esplicita sul diritto di rivalsa (Circ. 137/1997, 50/E/2002 e 15/E/2005).

In via eccezionale, i lavoratori che aderiscono al regime previsto dall'art. 6 del D.L. 113/2024 (convertito dalla L. 143/2024), relativo alla tassazione agevolata dei redditi dei frontalieri, possono detrarre il 20% dei contributi menzionati nell'art. 1, commi 237-239, della L. 213/2023.

L'importo va indicato nel rigo M38 – colonna 3 della dichiarazione (“Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere”).

I contributi possono essere dedotti fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documentazione da conservare.

**PROMO PEC
REGISTRA
DOMICILIO DIGITALE**

Per gli iscritti al sindacato di polizia SIULP è ora disponibile il Domicilio Digitale dedicato

Namirial

L'acquirente dell'immobile è responsabile anche degli abusi edilizi pregressi

L'acquirente di una casa risponde anche per gli illeciti commessi dal vecchio proprietario.

Il principio è enunciato dal Consiglio di Stato che con la sentenza n. 5318/2025 si è pronunciato sul caso di un acquirente, in buona fede ignaro della presenza di un abuso edilizio realizzato all'interno di edificio gravato da un vincolo culturale urbano.

La decisione del Consiglio di Stato chiarisce che l'attuale proprietario risponde dell'abuso edilizio, anche se lo ha solo "ereditato" con l'acquisto dell'immobile.

Nella fattispecie il Comune, dopo opportuni accertamenti, aveva emesso un'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.P.R. 380/2001 (il Testo Unico dell'Edilizia) chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi antecedente all'intervento abusivo. Il TAR, su ricorso dell'acquirente, aveva confermato la legittimità dell'azione amministrativa e il Consiglio di Stato, vocato in appello, confermava punto per punto le conclusioni del giudice di primo grado.

I giudici amministrativi rammentano che l'ordinanza di demolizione, laddove sia accertata la presenza di un abuso edilizio, non è un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì un obbligo. Non è necessaria una motivazione articolata, né l'instaurazione del contraddittorio, posto l'interesse pubblico tutelato con un simile provvedimento. Questo orientamento del Consiglio di Stato si accoda alla consolidata linea giurisprudenziale: le norme urbanistiche e i vincoli paesaggistici impongono l'ordine di ripristino senza necessità di contraddittorio.

L'acquirente, l'acquirente, anche quando incolpevole, risponde degli abusi precedenti. Infatti, il principio consolidato in giurisprudenza è che il proprietario attuale è considerato responsabile dell'abuso anche se non l'ha materialmente realizzato. Trattasi di responsabilità di natura oggettiva relativamente a un illecito a carattere permanente, che sussiste fino alla sua regolarizzazione e non è soggetto a prescrizione.

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA
SUPER TASSO
5,18 TAEG

**FINO AL
31 AGOSTO
2025**

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 34/2025 del 23 Agosto 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123